



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 10 novembre 2006 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 16 luglio 2015 e
deliberazione n. del 1'8 ottobre 2020



Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge della Regione Toscana n. 6 del 3/1/2005.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di Castelfiorentino (d'ora in avanti Comune) intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando gli impianti non gestiti direttamente, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, didattica e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse del territorio al fine di valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport e di soddisfare gli interessi generali della collettività.

3. I gestori devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del tempo libero e imparziale accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti, degli adolescenti e la pratica di attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

4. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili, degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività sportiva per le scuole;

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento di campionati e gare internazionali, nazionali, regionali, provinciali, di categorie giovanili, di manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, di manifestazioni, di tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Castelfiorentino, di attività degli Enti di promozione sportiva, di iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

6. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 5 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività educative, culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge.

Articolo 3 - Classificazione e individuazione degli impianti



1. Gli impianti sportivi si distinguono in:
 - a) impianti di rilevanza comunale;
 - b) impianti di rilevanza minore;
 - c) impianti di rilevanza scolastica.
2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale.
3. Tutti gli altri impianti di proprietà comunale sono individuati come impianti di rilevanza minore e impianti di rilevanza scolastica.
4. Si intendono compresi nel presente regolamento gli impianti sportivi che, successivamente alla sua approvazione, verranno acquisiti dal Comune.
5. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati, con atto della Giunta Comunale, secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale, di rilevanza minore, di rilevanza scolastica.
6. Gli impianti sportivi di rilevanza comunale sono, alla data di adozione del presente regolamento, i seguenti:
 - Stadio comunale, campo sussidiario e campo di calcetto di viale Roosevelt;
 - Palazzetto dello sport di viale Roosevelt;
 - Campi da tennis di viale Roosevelt;
7. Gli impianti sportivi di rilevanza minore sono, alla data di adozione del presente regolamento, i seguenti:
 - Bocciodromo di viale Roosevelt;
 - Campo di calcio di Castelnuovo d'Elsa;
 - Campo di calcio di Cambiano;
 - Palestra di viale Roosevelt;
 - Campo di calcetto di Dogana.
8. Gli impianti sportivi di rilevanza scolastica sono, alla data di adozione del presente regolamento, i seguenti:
 - Palestra Scuola elementare "Tilli";
 - Palestra Scuola media "Bacci – Ridolfi".

Articolo 4 - Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente articolo 3 possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) tramite concessione a terzi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Articolo 5 - Modalità di affidamento della concessione

1. La Giunta comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento della concessione in gestione di specifici impianti sportivi.



2. La concessione in gestione è affidata, in via preferenziale, previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
3. La concessione in gestione potrà essere affidata a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
4. La gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale è affidata, mediante procedura di selezione pubblica con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri stabiliti al successivo articolo 7.
5. La scelta dell'affidatario della concessione, fra i soggetti di cui ai precedenti commi 2) e 3), per gli impianti sportivi di rilevanza comunale, si effettua tramite avviso di selezione pubblica con la seguente procedura:
 - a) il Dirigente del Servizio competente stabilisce gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessionario ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nell'avviso di selezione e nel capitolato. L'avviso di selezione ed il capitolato sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. L'avviso indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione;
 - b) la scelta del concessionario viene effettuata da una apposita commissione tecnica, nominata dal Dirigente competente, che giudica in base ai criteri stabiliti nell'avviso.
6. La concessione in gestione degli impianti sportivi di rilevanza minore è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra il Comune e le associazioni che hanno sede nel territorio comunale di Castelfiorentino nel rispetto dei principi al successivo articolo 7 comma 3. La trattativa privata è preceduta da un avviso pubblico che contiene gli elementi essenziali della selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte dei soggetti interessati.
7. La concessione in gestione degli impianti sportivi a rilevanza scolastica è da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è comunque determinato dal Comune sulla base della normativa vigente.

Articolo 6 - Durata della gestione

1. La durata massima della concessione in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni venti.¹
2. La concessione potrà essere prorogata nel caso in cui il concessionario proponga all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della durata, migliorie agli impianti, che comunque non potrà essere a superiore quanto stabilito dal comma 1".²

Articolo 7 - Criteri di assegnazione della concessione

¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. dell'8 ottobre 2020

² Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. dell'8 ottobre 2020



1. La scelta del concessionario viene effettuata in base alla presentazione di un progetto da parte dei soggetti interessati che consenta la valutazione dei profili tecnici ed economici della gestione. Il progetto verrà valutato tenendo conto dei criteri stabiliti al successivo comma 3.
2. Il progetto gestionale dovrà contenere la descrizione delle attività svolte in precedenza e di quelle che si intende attivare con particolare riferimento ai giovani, ai diversamente abili e agli anziani.
3. Negli affidamenti previsti dal presente articolo si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) radicamento nel territorio comunale;
 - b) esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - c) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini, anziani e diversamente abili;
 - e) progettualità e diffusione della pratica sportiva rivolta agli stranieri con lo scopo di organizzare un'accoglienza volta a sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione degli immigrati;
 - f) esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia, dimensioni e strutture tecniche;
 - g) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - h) qualificazione professionale di istruttori e allenatori;
 - i) affidabilità economica;
 - j) eventuale organizzazione di attività ricreative, sociali o scolastiche con particolare riferimento a giovani, anziani e diversamente abili;
 - k) convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base all'indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o del contributo massimo che si intende concedere;
 - l) eventuale esistenza di un bilancio sociale;
 - m) eventuale proposta di miglioramento degli impianti, che potrà determinare una durata superiore rispetto a quanto previsto nell'affidamento e comunque non superiore a quanto stabilito all'art.6 comma 1.³

Articolo 8 - Modalità della concessione e oneri del concessionario

1. Il concessionario dovrà assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendone la disponibilità e l'utilizzo da parte di soggetti che ne facciano richiesta.
2. Il concessionario dovrà inoltre assicurare la custodia dell'impianto, gli allestimenti e il loro sgombero quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi.
3. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso gratuito agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune di Castelfiorentino che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

³ Lettera inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. dell'8 ottobre 2020



4. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Comune eventuali difformità che si dovessero verificare fra le assegnazioni disposte e l'utilizzo effettivo da parte degli utenti.

5. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di soggetti che ne facciano richiesta;

b) l'utilizzo di locali all'interno dell'impianto di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

c) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

6. Sono a carico del concessionario le spese relative ad interventi di ordinaria manutenzione. Per gli impianti in concessione è prevista di regola l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale provvederà al mantenimento o l'intestazione diretta per ragioni legate al costo globale di gestione. Nel caso di interventi sull'impianto sportivo finalizzati al risparmio e all'efficientamento energetico e all'autonoma produzione di energia, realizzati a cura e spese del concessionario e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, il risparmio economico che ne consegue andrà a beneficio del concessionario medesimo che dovrà utilizzarlo per migliorie, anche strutturali, dell'impianto affidato in gestione, fermo restando la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il risparmio energetico sarà valutato con riferimento all'andamento reale dei consumi nel biennio successivo all'effettuazione dell'intervento e in base a dati oggettivi e misurabili, verificabili dalle fatture delle rispettive aziende erogatrici. Il beneficio economico per il concessionario si determinerà con le seguenti modalità: - nel caso di utenze già intestate al concessionario il contributo di compartecipazione alle utenze corrisposto annualmente dall'Amministrazione comunale in base agli esiti della rispettiva selezione pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto, resterà invariato e non subirà riduzioni per tutto il periodo di validità della concessione;

- nel caso di impianti la cui intestazione delle utenze è mantenuta in capo all'amministrazione, per ragioni legate al costo globale di gestione, il canone dovuto annualmente al Comune sarà diminuito proporzionalmente, in ragione dei risparmi conseguiti, all'offerta formulata nella rispettiva selezione pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto.⁴

7. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro dipendente e ad assicurare l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Il concessionario dovrà richiedere al Comune, sempre e senza eccezione alcuna, l'autorizzazione per lo svolgimento di eventuali iniziative di carattere ricreativo e sociale di interesse pubblico organizzate dallo stesso o da altri soggetti, che siano comunque compatibili con l'attività sportiva che si svolge nell'impianto. Nel caso di iniziative con incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti da parte del gestore, si potrà procedere alla rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra il Comune ed il concessionario stesso.

9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune e dovranno essere esposte in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto.

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 16 luglio 2015.



10. Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione la seguente documentazione:⁵

10.1) Il concessionario è tenuto a fornire, prima dell'avvio della gestione, all'Amministrazione, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo quindi anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

10.2.) Entro il 31 luglio di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione:

- una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati: numero di utenti suddivisi per attività e di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate; ore di utilizzo da parte del Concessionario; iniziative varie e manifestazioni effettuate; descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria (estratto dal registro di cui al successivo punto 10.3).

- il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato, relativo all'anno solare precedente, che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio: introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto, interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria, numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

10.3) Entro il 30 settembre di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione:

- la programmazione dell'utilizzazione degli impianti da parte di terzi richiedenti; eventuali difformità tra le richieste pervenute all'Amministrazione Comunale e quelle presenti nella citata programmazione dovranno essere debitamente motivate.

10.4) Il Concessionario è tenuto a predisporre dall'inizio della gestione, apposito registro (sia cartaceo che in versione informatica) riportante l'annotazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmati e non. Per ogni intervento dovrà essere indicato quanto segue: data intervento, descrizione sommaria del tipo di intervento eseguito, indicazione se sono stati sostituite parti o impiegati pezzi di ricambio. Copia o esibizione del registro può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento.

Articolo 9 - Migliorie all'impianto

1. Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Il Comune, previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, può autorizzare il concessionario, prescrivendo eventualmente le condizioni di realizzazione.

3. Il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso per spese effettuate a proprio carico per i lavori indicati al precedente comma 1, neanche al momento in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare l'affidamento della concessione.

Articolo 10 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

⁵ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 16 luglio 2015.



1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, sentito il Comune, il concessionario dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Articolo 11 - Norme sulla vigilanza e responsabilità dei gestori

1. Il gestore dell'impianto è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e a vigilare sullo stesso.
2. Il gestore è tenuto altresì a far rispettare le norme del presente Regolamento nonché altre disposizioni in materia emanate dal Comune ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario è responsabile verso il Comune e verso terzi nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori per eventuali danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. Il concessionario è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali polizze assicurative stipulate a cura del concessionario dovranno essere trasmesse al Comune prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.
4. Il concessionario con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per l'organizzazione di manifestazioni sia sportive sia non sportive, comprese le norme in materia di pubblici spettacoli.

Articolo 12 - Programmazione dell'attività, accesso agli impianti, tariffe⁶

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Concessionario, e per conoscenza al Comune. La programmazione dell'utilizzazione degli impianti viene predisposta dal Concessionario sulla base delle richieste di utilizzo e inoltrata al Comune entro il 30 settembre di ogni anno; il concessionario comunica al Comune tempestivamente le variazioni alla programmazione che si possono verificare in corso d'anno.

Il concessionario deve garantire, compatibilmente alle proprie attività sportive, a tutte le associazioni o società sportive richiedenti aventi sede presso il Comune di Castelfiorentino l'accesso all'impianto nei limiti delle disponibilità residuali e di un'equa programmazione di utilizzo da parte di terzi.

L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione.

4. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi; quest'ultime sono introitate dal concessionario. In caso

⁶ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 16 luglio 2015.



di mancato pagamento delle tariffe, il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'assegnazione degli spazi al richiedente inadempiente.

Articolo 13 - Pubblicità

1. La pubblicità esplicabile all'interno delle strutture sarà regolata attraverso rapporti convenzionali.

Articolo 14 - Sospensione delle attività

1. Il Comune può sospendere temporaneamente l'attività degli impianti sportivi concessi in gestione nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio: per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e non; per ragioni tecniche contingenti; per la manutenzione straordinaria degli impianti. In tali casi il Comune si assume tutti gli oneri connessi e conseguenti.

2. Nelle fattispecie di cui al comma precedente il Comune invia una comunicazione scritta al gestore, con un anticipo, qualora le circostanze lo consentano, di almeno 15 giorni.

3. Il Comune può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'attività quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal gestore, né dal Comune.

Articolo 15 - Revoca assegnazione della concessione degli impianti

1. La revoca della assegnazione della concessione degli impianti è disposta dal Comune per violazioni della convenzione sottoscritta con il gestore.

2. Il Comune può revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla gestione degli impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.



1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa le modifiche e le integrazioni al regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 10/11/2006 così come segue:
 - l'articolo 8 , rubricato “Modalità della concessione e oneri del concessionario” e i particolare il comma 6:

Testo vigente:

- *Comma 6 . Sono a carico del concessionario le spese di gestione, comprese tutte le utenze dell'impianto, e le spese relative ad interventi di ordinaria manutenzione.*

Modifica:

- *Comma 6. Sono a carico del concessionario le spese relative ad interventi di ordinaria manutenzione. Per gli impianti in concessione è prevista di regola l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale provvederà al mantenimento o l'intestazione diretta per ragioni legate al costo globale di gestione.*
- *Nel caso di interventi sull'impianto sportivo finalizzati al risparmio e all'efficientamento energetico e all'autonoma produzione di energia, realizzati a cura e spese del concessionario e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, il risparmio economico che ne consegue andrà a beneficio del concessionario medesimo che dovrà utilizzarlo per migliorie, anche strutturali, dell'impianto affidato in gestione, fermo restando la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il risparmio energetico sarà valutato con riferimento all'andamento reale dei consumi nel biennio successivo all'effettuazione dell'intervento e in base a dati oggettivi e misurabili, verificabili dalle fatture delle rispettive aziende erogatrici.*
- *Il beneficio economico per il concessionario si determinerà con le seguenti modalità: - nel caso di utenze già intestate al concessionario il contributo di compartecipazione alle utenze corrisposto annualmente dall'Amministrazione comunale in base agli esiti della rispettiva selezione pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto, resterà invariato e non subirà riduzioni per tutto il periodo di validità della concessione;*
- *nel caso di impianti la cui intestazione delle utenze è mantenuta in capo all'amministrazione, per ragioni legate al costo globale di gestione, il canone dovuto annualmente al Comune sarà diminuito proporzionalmente, in ragione dei risparmi conseguiti, all'offerta formulata nella rispettiva selezione pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto.*
- *l'articolo 12 , rubricato “Programmazione dell'attività, accesso agli impianti, tariffe”*



Testo vigente:

- 1. La programmazione dell'utilizzazione degli impianti viene predisposta dal Comune, sentito il gestore. In tale ambito il Comune può riservare gli impianti per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate.*
- 2. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.*
- 3. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Comune, e per conoscenza al gestore, e riceverne regolare autorizzazione.*

Modifica:

- 1. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Concessionario, e per conoscenza al Comune. La programmazione dell'utilizzazione degli impianti viene predisposta dal Concessionario sulla base delle richieste di utilizzo e inoltrata al Comune entro il 30 settembre di ogni anno; il concessionario comunica al Comune tempestivamente le variazioni alla programmazione che si possono verificare in corso d'anno.*
- 2. Il concessionario deve garantire, compatibilmente alle proprie attività sportive, a tutte le associazioni o società sportive richiedenti aventi sede presso il Comune di Castelfiorentino l'accesso all'impianto nei limiti delle disponibilità residuali e di un'equa programmazione di utilizzo da parte di terzi.*
- 3. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione.*
- 4. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi; quest'ultime sono introitate dal concessionario. In caso di mancato pagamento delle tariffe, il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'assegnazione degli spazi al richiedente inadempiente.*

- all'articolo 8 del Regolamento di cui si tratta viene aggiunto il seguente comma:

comma 10. Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione la seguente documentazione:

10.1) Il concessionario è tenuto a fornire, prima dell'avvio della gestione, all'Amministrazione, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo quindi anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

10.2.) Entro il 31 luglio di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione:

- *una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati: numero di utenti suddivisi per attività e di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate; ore di utilizzo da parte del Concessionario; iniziative varie e manifestazioni effettuate; descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria (estratto dal registro di cui al successivo punto 10.3).*



- *il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato, relativo all'anno solare precedente, che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio: introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto, interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria, numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.*

10.3) Entro il 30 settembre di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione:

- *la programmazione dell'utilizzazione degli impianti da parte di terzi richiedenti; eventuali difformità tra le richieste pervenute all'Amministrazione Comunale e quelle presenti nella citata programmazione dovranno essere debitamente motivate.*

10.4) Il Concessionario è tenuto a predisporre dall'inizio della gestione, apposito registro (sia cartaceo che in versione informatica) riportante l'annotazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmati e non. Per ogni intervento dovrà essere indicato quanto segue: data intervento, descrizione sommaria del tipo di intervento eseguito, indicazione se sono stati sostituite parti o impiegati pezzi di ricambio. Copia o esibizione del registro può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento.